

**Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)**

Modifica del ...

Avamprogetto del 28 marzo 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti

¹ L'autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

² L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l'animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con le attrezzature necessarie. La durata è limitata.

Art. 6^{bis} Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi

¹ L'autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi è rilasciata solamente se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 e se:

- a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci;
- b. il Cantone ha concesso un'autorizzazione per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; e
- c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.

¹ **RS 922.01**

² I rapaci diurni e gli strigiformi in cattività per falconeria possono temporaneamente essere tenuti:

- a. nella falconiera, durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione;
- b. al trolley, per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
- c. legati con la pastoia, per una breve durata.

³ L'UFAM emana direttive sulle cure e sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 4

¹ La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

- a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;
- b. *Concerne soltanto il testo francese.*

⁴ La Confederazione promuove misure per prevenire i danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.

Art. 10^{ter} Prevenzione di danni causati dai grandi predatori

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove:

- a. l'impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare, per lo più autonomamente, gli animali da reddito nonché per difenderli contro animali estranei (protezione del bestiame);
- b. l'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame;
- c. la protezione di alveari mediante recinzioni elettriche.

² Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti, l'UFAM può promuovere misure supplementari per prevenire i danni causati agli animali da reddito.

³ L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione dei Cantoni, sotto il profilo territoriale, delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito.

⁴ I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono.

Art. 10^{quater} Cani da protezione del bestiame

¹ L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;

- c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l'ordinanza del ...² sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati secondo l'articolo 16 capoverso 3^{bis} lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizoozie.

² L'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione.

³ L'UFAM può sostenere le organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008⁴ sulla protezione degli animali

Art. 77, secondo periodo

... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.

2. Ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizoozie

Art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b

^{3bis} Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁶ sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.

2 RS 910.13
3 RS 916.401
4 RS 455.1
5 RS 916.401
6 RS 922.01

III

La presente modifica entra in vigore il xx. xxxx 2014.

xx. xxxx 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

